

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Equa riparazione per durata irragionevole del processo: il danno è presunto oppure va provato?

Il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutti i protagonisti della vicenda processuale, costituendo l'angoscia e il patema d'animo per l'eccessiva protrazione del processo i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni in essa coinvolte; in altri termini, il danno non patrimoniale è da ritenere conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo: sicchè, pur dovendo escludersi la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il menzionato danno ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.8.2014, n. 18435

...omissis...

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l'unico mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6, par. 1, CEDU) il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'equo indennizzo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d'appello, e segnatamente quella relativa alla minima entità della posta in gioco e alla mancata sollecitazione alla definizione del giudizio, sarebbero del tutto inidonee a giustificare il rigetto della domanda;

che il motivo è infondato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutti i protagonisti della vicenda processuale, costituendo l'angoscia e il patema d'animo per l'eccessiva protrazione del processo i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni in essa coinvolte; in altri termini, il danno non patrimoniale è da ritenere conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo: sicchè, pur dovendo escludersi la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il menzionato danno ogniqualevolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. n. 1338 del 1994);

che questa Corte ha escluso dall'indennizzo le violazioni della ragionevole durata riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali processuali connessi (Cass. n. 633 del 2014);

che, nel caso in esame, la valutazione operata dal giudice a quo riposa su un apprezzamento di merito privo di mende logiche e giuridiche, avendo la Corte d'appello sottolineato: che nel giudizio presupposto la posta in gioco era di minima entità, poichè riguardava una pretesa economica (pari a poco più di Euro 300) da valere una. tantum - pagamento delle indennità dovute per il lavoro straordinario prestato nel corso dei mesi di novembre e dicembre 1991, non incidente nè sulla carriera, nè sulle condizioni del lavoro dipendente svolto dal ricorrente;

che, inoltre, detto diritto, era stato azionato in un giudizio amministrativo, senza che la parte istante avesse esercitato alcuna attività di impulso alla sollecita definizione dello stesso, essendosi limitata a reiterare l'istanza di fissazione dell'udienza solo dopo aver ricevuto l'avviso di perenzione ultraquinquennale;

che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014